

E-COMMERCE IN DOGANA

Novità dal 01/07/2021

Nelle scorse settimane abbiamo anticipato le novità fiscali in tema di e-commerce.

Con circolare al limite dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di IVA ([Circolare 26 del 30/06/2021](#)) l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dato alcuni chiarimenti e indirizzi sugli aspetti doganali dell'e-commerce.

Come abbiamo anticipato, dal 01/07/2021 l'IVA è dovuta per tutte le spedizioni di beni importati nell'UE da un territorio o Paese terzo; oltre a ciò, ai fini dell'importazione *"tutti i beni spediti nell'UE da un territorio o Paese terzo devono formare oggetto di una dichiarazione doganale"*.

Tuttavia, è stata prevista per i beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro o aventi natura non commerciale inviati da un privato a un altro privato, provenienti da un territorio o da Paese terzo, la modalità dichiarativa semplificata Super Reduced Data Set (dichiarazione H7), con alcune esclusioni (prima fra tutte per i beni sottoposti ad accisa e quindi i prodotti alcolici, ma anche i profumi e l'acqua da toilette, i tabacchi ed i prodotti del tabacco).

Dichiarazione semplificata H7.

La dichiarazione doganale semplificata per i beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro non è un obbligo ma una facoltà: l'importatore può decidere di presentare una dichiarazione doganale con un insieme completo di dati, anche secondo nuove modalità (H1 ovvero H6 per l'operatore postale).

Se la dichiarazione H7 viene presentata per merce di valore intrinseco superiore a 150 euro, la dichiarazione H7 è automaticamente rifiutata dal sistema prima dell'accettazione e occorre presentare una nuova dichiarazione.

Qualora, invece, il superamento della soglia dei 150 euro dovesse essere rilevato successivamente allo svincolo della merce si deve procedere con l'invalidamento della dichiarazione e la presentazione di una nuova dichiarazione, nonché al ricalcolo dei diritti e all'eventuale rimborso o sgravio.

E' esclusa la possibilità di utilizzare il tracciato H7 nell'ambito dei regimi identificati dai codici 42 e 63, per merci che sono immesse in libera pratica in uno Stato membro diverso da quello di immissione in consumo ove verrà riscossa l'IVA, in quanto l'insieme di dati ridotto non contiene informazioni sufficienti per soddisfare tutti i requisiti applicabili nei suddetti casi.

Iva in dogana.

Una delle questioni da risolvere riguardava il momento di versamento dell'IVA per le operazioni di importazioni di beni acquistati in e-commerce.

A questo proposito l'art. 70 comma 1 DPR 633/1972 introduce e disciplina il "regime speciale" per l'importazione ed il pagamento dell'IVA relativa alle spedizioni di beni di trascurabile valore (sotto i 150€.), le cui modalità di applicazione sono state declinate dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli con la circolare 26/2021 e le determinazioni nn. [219776/RU](#) e [219778/RU](#) del 30.06.2021.

Abbiamo già parlato dei sistemi IOSS e OSS nella ns. precedente [newsletter](#) cui rimandiamo.

Ci limitiamo in questa sede a sottolineare che

- a. Nel sistema IOSS l'IVA viene pagata dal cliente/acquirente dell'UE come parte del prezzo di acquisto al fornitore/fornitore presunto che provvederà, mediante l'IOSS, a dichiararla e a versarla allo Stato membro di identificazione. Tenuto conto che l'IVA è già dichiarata e versata dal fornitore al suo Stato membro di identificazione, al fine di evitare la doppia imposizione, la merce oggetto della dichiarazione doganale (H7, H1 e H6 per gli operatori postali), presentata per l'importazione, non è soggetta all'IVA. Naturalmente di ciò dovrà essere data evidenza nella dichiarazione doganale H7 nel data element "Codice Procedura Aggiuntiva" i valori C07 e F49;
- b. Nel regime speciale (applicabile previa autorizzazione alla dilazione di pagamento e costituzione di garanzia globale) per la dichiarazione introdotto dall'art. 70 comma 1 DPR 633/72 (utilizzato per le operazioni degli operatori postali, vettori espresso o altri agenti doganali) l'acquirente paga l'IVA al dichiarante/rappresentante che presenta le merci in dogana (operatore postale, vettore espresso, agente doganale, etc..) che, a sua volta, versa alle autorità doganali solo l'IVA effettivamente ricevuta in pagamento nel corso del mese. Al momento dell'importazione, la dichiarazione doganale H7 dovrà essere presentata indicando nel data element "Codice Procedura Aggiuntiva" i valori C07 e F49. L'utilizzo del regime speciale comporta l'applicazione dell'IVA ordinaria: pertanto, se deve essere applicata l'IVA ridotta, il dichiarante non può usare il regime speciale ma dovrà optare per il meccanismo standard di riscossione dell'IVA e presentare una dichiarazione con il tracciato standard dei dati;
- c. Nel sistema ordinario di applicazione dell'IVA occorre redigere relativa dichiarazione IVA mensile in quanto l'imposta viene riscossa all'atto dell'importazione. La dichiarazione doganale può seguire il tracciato H7 laddove applicabile o il tracciato H1; solo gli operatori postali possono usare la dichiarazione H6.

Per avere assistenza e per ulteriori informazioni scrivi a consulting@nord-ovest.com.

